



FM BOLOGNA NOTAI
dott. Stefano Ferretti
dott.ssa Elena Morganti
Via de' Carbonesi n. 11
40123 Bologna
Tel.: 051 6440475
info@fmbolognanotai.it

REPERTORIO N° 22.906

RACCOLTA N° 7.610

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'
"Cires - Consorzio Di Imprese Artigiane Edili E Di Restauro Delle
Province Di Bologna E Ferrara Societa' Cooperativa"
in breve "Cires Bologna Ferrara Societa' Cooperativa"**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno trenta maggio duemiladiciotto

(30 maggio 2018)

In Bologna, Via Sante Vincenzi n. 49, presso il Camplus Living Bononia, alle ore diciotto e trenta minuti primi.

Avanti a me dott. STEFANO FERRETTI, Notaio in Bologna, iscritto nel Distretto Notarile di Bologna, è presente il signor:

- MOTA MASSIMO, nato a Bologna (BO) il 20 gennaio 1963, domiciliato per la carica ove infra, comparente della cui identità personale io notaio sono certo il quale mi dichiara che in questo giorno, luogo, per le ore diciotto e trenta minuti primi è stata convocata, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, l'assemblea straordinaria dei soci della società

**"Cires - Consorzio Di Imprese Artigiane Edili E Di Restauro Delle
Province Di Bologna E Ferrara Societa' Cooperativa" in breve
"Cires Bologna Ferrara Societa' Cooperativa"**

con sede in Bologna (BO), Via Scipione dal Ferro nr. 19/A, codice fiscale e partita IVA n. 02584701201, iscritta al REA al n. BO-451124, iscritta all'Albo delle Società Cooperative a Mutualità Prevalente con il n. A169175;

per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche agli articoli 1, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 27, 30 e 41 dello Statuto Sociale.

Indi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta società, richiede a me Notaio di redigere il verbale delle deliberazioni che l'assemblea dovesse adottare. Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

Precisa il Presidente che l'assemblea di prima convocazione è andata deserta come risulta dalla trascrizione del relativo verbale sul libro verbali delle assemblee sociali.

Assume la presidenza dell'assemblea il comparente, ai sensi dell'art. 23 (ventitré) dello Statuto Sociale e mi dichiara:

- che l'assemblea è stata convocata mediante comunicazione ai sensi del vigente Statuto sociale in data 18 maggio 2018;

- che dei soci aventi diritto di voto, quali risultanti dal libro soci ed iscritti da almeno 90 giorni ai sensi dell'art. 22 del vigente Statuto sociale, sono presenti o debitamente rappresentati in forza di deleghe acquisite agli atti sociali e rilasciate in conformità con quanto previsto dal medesimo citato art. 22 dello Statuto sociale n.ro 50 (cinquanta) soci, come meglio risulta dal prospetto che verrà allegato al presente verbale;

- che del Consiglio d'Amministrazione, oltre a sè medesimo, nella suindicata qualità di Presidente, sono presenti i Consiglieri Patrick Prosapio, Marino Gironi, Piero Giusti, Demus DalPozzo, Antonio De Vizio e Roberto Zerbini;

- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dottor Gianfranco Tosarelli ed i Sindaci dr.ssa Caterina Serafini e dr.ssa Roberta Lombardo. Quindi, constatata la tempestività e la regolarità della convocazione nonché l'entità del capitale presente o rappresentato, dichiara giuridicamente idonea l'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno che mette in discussione.

Passando alla trattazione di quanto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti i motivi che consigliano di modificare:

- la denominazione sociale in "CIRES SOCIETA' COOPERATIVA" con conseguente modifica dell'art. 1 (uno) del vigente statuto sociale;
- gli artt. 4 (quattro) in materia di requisiti dei soci, 6 (sei) in materia di tassa di iscrizione, 10 (dieci) in materia di esclusione, 11 (undici) in materia di sanzioni, 12 (dodici) in materia di recesso, 13 (tredici) in materia di rimborso in caso di recesso, esclusione e morte, 17 (diciassette) in materia di convocazione delle assemblee, 24 (ventiquattro) et 27 (ventisette) in materia di organo amministrativo, 30 (trenta) in materia di Direttore, 41 (quarantuno) in materia di diritti dei soci sovventori, del vigente Statuto sociale.

Il dott. Gianfranco Tosarelli in qualità di Presidente del Collegio Sindacale e a nome dell'intero Collegio, non esprime rilievi alle proposte del Presidente.

L'assemblea, udita l'esposizione fatta dal Presidente, dopo breve discussione in proposito, con il voto favorevole di tanti soci aventi diritto di voto in numero pari a 49 (quarantanove) su 50 (cinquanta) presenti con l'astensione del solo socio FOLLI ARMANDO, voto espresso mediante alzata di mano

d e l i b e r a

PRIMO) di modificare gli articoli 1 (uno), 4 (quattro), 6 (sei), 10 (dieci), 11 (undici), 12 (dodici), 13 (tredici), 17 (diciassette), 24 (ventiquattro), 27 (ventisette), 30 (trenta) e 41 (quarantuno) del vigente Statuto sociale come proposto dal Presidente, articoli che pertanto assumono il seguente letterale tenore:

"ART. 1. E' corrente, ai sensi dell'art. 2615-ter C.C., con sede in Bologna, una Società Cooperativa fra imprenditori artigiani del settore edile del restauro e affini, denominata "CIRES SOCIETA' COOPERATIVA". L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

ART. 4. Il numero dei Soci è illimitato ma non potrà essere inferiore a 9 (nove).

Possono essere soci Imprese Artigiane, ditte individuali e Società aventi anche personalità giuridica che svolgono la loro attività nel campo delle costruzioni edili, del restauro e affini (pavimentatori, stuccatori, imbianchini, idraulici, piastrellisti, elettricisti, restauratori, ecc..) o di assetto del territorio o più in generale in ogni ramo di attività funzionale al raggiungimento dello scopo sociale. Almeno i due terzi dei Soci devono essere Imprese Artigiane.

ART. 6. L'ammissione di un nuovo Socio è decisa con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni

dalla presentazione della domanda. Nello stesso termine deve essere data comunicazione dei motivi dell'eventuale non accoglimento della domanda ai richiedenti. La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli Amministratori nel libro Soci.

Il Socio deve versare, oltre l'importo delle azioni sottoscritte nei modi e nei termini fissati nella delibera di ammissione, l'eventuale tassa di iscrizione a fondo perduto annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione e un'eventuale sovrapprezzo da determinarsi dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori.

Il socio è obbligato, altresì:

- a) a osservare lealmente il presente Statuto, i regolamenti interni, la lettera di assegnazione lavori e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) accettare e seguire la disciplina stabilita dalla cooperativa per l'esecuzione dei lavori, utilizzando la propria organizzazione aziendale e assumendo a proprio carico spese, oneri, rischi e responsabilità;
- c) non ledere gli interessi della cooperativa e degli altri soci, partecipando autonomamente a trattative, gare, licitazioni o appalti pubblici;
- d) versare i contributi e i compensi consortili e il rimborso delle spese di gestione spettanti per i servizi consortili prestati.

ART. 10. La esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione:

- a) quando il Socio non esegue in tutto o in parte il pagamento delle azioni sottoscritte e dei contributi consortili, previa intimazione da parte degli amministratori;
- b) quando il Socio sia stato dichiarato interdetto o inabilitato o abbia subito una condanna a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- c) quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti, o alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, previa intimazione da parte degli Amministratori;
- d) quando il Socio si sia reso provatamente responsabile di atti dannosi per l'interesse e il prestigio della società;
- e) quando il Socio si trovi in stato di liquidazione sia volontaria sia coatta o in una qualsiasi procedura concorsuale escluso il cosiddetto Concordato in continuità di cui all'articolo 182 della Legge Fallimentare;
- f) quando il Socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- g) quando il socio per oltre un anno non intrattenga con la Cooperativa rapporti mutualistici;
- h) negli altri casi previsti dalla legge.

In deroga all'art. 2533 ultimo comma, del codice civile, in ogni caso di esclusione il socio è tenuto a portare a compimento i lavori in corso nel rispetto degli obblighi conseguenti all'assegnazione dei lavori stessi, nulla escluso od eccettuato, ogni contraria eccezione rimossa.

Nei casi indicati alle lettere a) et c) il Socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC a mettersi in regola e l'esclusione potrà essere deliberata trascorsi quindici giorni da detto invito e sempre che il Socio si mantenga inadempiente.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere

comunicate ai Soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC entro trenta giorni dalla data della delibera e producono effetti dalla annotazione nel Libro Soci, fatta a cura degli Amministratori.

Per le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra i Soci e la società in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione si applica l'art. 33 del presente Statuto.

ART. 11. Il Consiglio di Amministrazione può adottare sanzioni consistenti nel pagamento di una penale (sanzione pecuniaria) secondo le modalità previste dal Regolamento Interno, in relazione alla diversità e alla gravità degli inadempimenti degli obblighi dei soci, che non siano valutati così gravi da comportare l'esclusione, in forza del precedente articolo 10.

Il socio che si sia reso inadempiente deve essere informato delle contestazioni che gli vengono mosse e allo stesso deve essere assegnato un termine non inferiore a giorni quindici per presentare per iscritto eventuali giustificazioni.

Sulla irrogazione e sulla determinazione della misura della penalità delibera il Consiglio di Amministrazione e le relative decisioni sono comunicate all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

ART. 12. Nel caso di recesso o di esclusione o di decesso del Socio la liquidazione delle azioni sociali avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al Socio e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

ART. 13. I Soci receduti ed esclusi e gli eredi del Socio defunto dovranno richiedere il rimborso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, a pena di decadenza, nel termine di prescrizione previsto dalla legge.

In mancanza di tale domanda le somme non richieste saranno devolute alla riserva straordinaria.

ART. 17. Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, possono essere svolte anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio dello Stato Italiano e devono essere convocate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC ovvero consegnata a mano e controfirmata per ricevuta dal destinatario o con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica, PEC, o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Saranno tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra,

qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e quello di controllo. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

ART. 24. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri effettivi eletti dall'Assemblea che ne determina il numero. La maggioranza dei componenti del consiglio è scelta tra i Soci Cooperatori ovvero tra le persone indicate dai Soci Cooperatori persone giuridiche. Gli Amministratori possono essere anche non soci.

Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi a seconda delle deliberazioni dell'Assemblea e sono sempre rieleggibili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non può essere eletto per più di tre mandati consecutivi.

In ogni caso gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto per eventuali incarichi speciali o particolari a quelli dei suoi membri che prestino la loro opera a pro della Cooperativa.

ART. 27. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari o opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci;
- c) compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) conferire procure, sia generali, per determinate categorie di atti, che speciali;
- f) assumere e licenziare il personale della Società, fissando le mansioni e retribuzioni;
- g) promuovere la costituzione di società e di Consorzi di cui alla legge 25 giugno 1909 n. 422, al regolamento 12 febbraio 1911 n. 278 e aderire a quelli promossi da altre cooperative, compilare e approvare i progetti di statuto relativi, determinare la quota di capitale da sottoscrivere e nominare i delegati sia provvisori che definitivi nonché dare adesione a Consorzi cooperativi anche di altra natura;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, l'esclusione dei Soci;
- i) determinare, sentito il parere del Collegio Sindacale, il compenso previsto nell'ultimo capoverso dell'art. 24;
- j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria

amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea;

k) deliberare per l'eventuale concessioni di avalli e fideiussioni a Cooperative, a Consorzi o ad Enti;

l) deliberare per l'acquisto e l'alienazione dei valori immobiliari;

m) l'acquisto o il rimborso, ai sensi dell'articolo 2529 del Codice Civile, di quote o azioni della società, purchè sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies del Codice Civile e l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;

n) sovrintendere sul rispetto dei requisiti normativi della società nello svolgimento della propria attività.

ART. 30. In relazione alle necessità derivanti dall'attività della Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla nomina di un Direttore, i cui compiti saranno determinati all'atto della nomina e dalla procura ad esso attribuita dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 41. A ciascun Socio sovventore potrà essere attribuito un numero di voti differenziato in relazione ai conferimenti apportati, mai superiore a 5 (cinque), secondo quanto stabilito dalla delibera di emissione.

Nel caso in cui il Socio cooperatore sia anche Socio sovventore, lo stesso avrà diritto a un solo voto quale Socio cooperatore.

I Soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei Soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori.

L'Assemblea dei Soci sovventori può nominare 1 (un) componente del Collegio Sindacale.

In caso di riduzione del capitale in conseguenza di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei Soci sovventori, dopo la riduzione del capitale conferito dai Soci cooperatori. Inoltre, in caso di scioglimento della Cooperativa, alle azioni di sovvenzione spetta il diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei Soci cooperatori, per il loro intero valore."

///

L'Organo Amministrativo nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad apportare al presente verbale ed all'allegando Statuto Sociale tutte quelle modifiche, soppressioni e aggiunte o rettifiche non sostanziali che venissero eventualmente richieste dalle Autorità competenti.

A questo punto, esaurito l'ordine del giorno, l'assemblea si scioglie alle ore diciannove e dieci minuti primi.

La parte mi presenta quindi il testo aggiornato dello Statuto Sociale che a sua richiesta allego a quest'atto sotto lettera "A", mentre sotto lettera "B" viene allegato il prospetto delle presenze dei soci.

Si omette la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dal comparente medesimo.

Il Presidente, ai fini della voltura e trascrizione del presente atto presso i competenti Registri, dichiara che la Società non è intestataria dei di beni immobili.

Esente bollo ai sensi dell'art. 19 - Tabella atti esenti - allegata a D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 (imposta di bollo).

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto redatto con l'ausilio di

mezzi elettronici e meccanici di scritturazione e da me completato personalmente su fogli tre per pagine undici e fin qui di questa dodicesima letto al comparente alle ore 19.20, che dichiara di approvarlo e meco lo sottoscrive.

F.to Massimo Mota

F.to STEFANO FERRETTI Notaio

ALLEGATO "A" al N. 7.610 di raccolta

STATUTO

TITOLO I

SEDE, DENOMINAZIONE, SCOPI, OGGETTO SOCIALE, DURATA

ART. 1. E' corrente, ai sensi dell'art. 2615-ter C.C., con sede in Bologna, una Società Cooperativa fra imprenditori artigiani del settore edile del restauro e affini, denominata "CIRES SOCIETA' COOPERATIVA".

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

ART. 2. La Cooperativa, che non ha finalità speculative né di lucro ed è retta dai principi della mutualità, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha scopo consortile e si propone di sviluppare tutte le attività ed iniziative atte a contribuire alla elevazione morale, materiale e alla tutela degli interessi economici, culturali e professionali dei Soci.

A tali fini potrà provvedere, anche mediante assegnazione ai soci:

1) a promuovere e coordinare programmi di intervento nel settore edile, dell'impiantistica in genere, del restauro e affine per la costruzione di immobili industriali e residenziali finiti, per la manutenzione e riparazione in genere di immobili o comunque per tutti quegli interventi di natura edilizia o affine, il tutto secondo un disegno organico unendo la forza produttiva dei Soci con la possibilità di utilizzare le migliori tecnologie esistenti nel settore;

2) a partecipare e assumere appalti di opere pubbliche e private, trattative private, global service e project financing e commesse in genere sul mercato nazionale ed estero da assegnare in esecuzione alle Imprese Associate, le quali assumono in proprio tutti i rischi e responsabilità della impresa;

3) ad organizzare gli acquisti collettivi direttamente o tramite apposite convenzioni per sé e per i Soci, sui mercati italiani ed esteri, dei materiali da costruzione, prodotti, macchine e attrezzature in genere occorrenti per l'esercizio dell'attività delle Imprese Consorziato. Degli acquisti effettuati personalmente dai Soci rispondono ovviamente i Soci stessi;

4) a promuovere, in collaborazione con Enti e Organismi similari, iniziative e studi sulla industrializzazione edilizia;

5) a fornire ai propri Soci la necessaria assistenza amministrativa e tecnica ai fini di un miglioramento della produzione;

6) ad indirizzare le Aziende associate ad una linea di condotta comune per la tutela e l'interesse collettivo onde evitare che entrino in concorrenza tra loro.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopraindicate nonché compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti ai medesimi sia direttamente che indirettamente; potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi e associazioni allo scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato: potrà partecipare a tutte quelle iniziative idonee a diffondere o rafforzare i principi del mutuo aiuto e i

legami di solidarietà nella difesa e per il miglioramento delle condizioni di vita e delle istituzioni previdenziali e assistenziali dei Soci.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli art. 2512 et 2513 c.c..

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci e avvalendosi pure delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai Soci.

La Cooperativa può aderire, accettandone gli Statuti, ad organismi associativi nazionali, regionali e provinciali previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c..

La raccolta del risparmio presso i Soci potrà essere effettuata nel rigoroso rispetto delle disposizioni di legge in materia e in particolare del D.Lgs. n. 385/1993, della delibera C.I.C.R. 3 marzo 1994 e successive modificazioni e integrazioni. E' in ogni caso tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

ART. 3. La durata della Cooperativa è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). Tale termine potrà essere prorogato con atto deliberativo dell'Assemblea dei Soci.

TITOLO II REQUISITI DEI SOCI

ART. 4. Il numero dei Soci è illimitato ma non potrà essere inferiore a 9 (nove).

Possono essere soci Imprese Artigiane, ditte individuali e Società aventi anche personalità giuridica che svolgono la loro attività nel campo delle costruzioni edili, del restauro e affini (pavimentatori, stuccatori, imbianchini, idraulici, piastrellisti, elettricisti, restauratori, ecc..) o di assetto del territorio o più in generale in ogni ramo di attività funzionale al raggiungimento dello scopo sociale. Almeno i due terzi dei Soci devono essere Imprese Artigiane.

ART. 5. Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita per le ditte individuali;
- b) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- c) l'ammontare delle azioni sociali che intende sottoscrivere;
- d) dichiarazione di accettazione del presente Statuto e delle Deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, nonché del Regolamento Interno vigente;
- e) indicazione della sua effettiva attività;
- f) dichiarazione scritta di impegnarsi alla esecuzione delle obbligazioni assunte dalla Cooperativa nel pieno rispetto dei termini contrattuali convenuti con i terzi, per tutte quelle opere e operazioni per le quali dia il suo consenso. Se la richiesta di ammissione è fatta da una Società, la domanda deve essere presentata dal suo Legale Rappresentante e deve inoltre indicare:
 - 1) la denominazione, la sede, la durata della Società e l'attività che ne forma oggetto;
 - 2) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e copia o estratto

della relativa deliberazione.

In ogni caso la domanda di ammissione alla Cooperativa, sia essa presentata da Ditta individuale che da Società, dovrà esplicitamente dichiarare che il richiedente è a conoscenza e accetta lo Statuto sociale e i relativi Regolamenti Interni.

ART. 6. L'ammissione di un nuovo Socio è decisa con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Nello stesso termine deve essere data comunicazione dei motivi dell'eventuale non accoglimento della domanda ai richiedenti. La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli Amministratori nel libro Soci.

Il Socio deve versare, oltre l'importo delle azioni sottoscritte nei modi e nei termini fissati nella delibera di ammissione, l'eventuale tassa di iscrizione a fondo perduto annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione e un'eventuale sovrapprezzo da determinarsi dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori.

Il socio è obbligato, altresì:

- a) a osservare lealmente il presente Statuto, i regolamenti interni, la lettera di assegnazione lavori e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) accettare e seguire la disciplina stabilita dalla cooperativa per l'esecuzione dei lavori, utilizzando la propria organizzazione aziendale e assumendo a proprio carico spese, oneri, rischi e responsabilità;
- c) non ledere gli interessi della cooperativa e degli altri soci, partecipando autonomamente a trattative, gare, licitazioni o appalti pubblici;
- d) versare i contributi e i compensi consortili e il rimborso delle spese di gestione spettanti per i servizi consortili prestati.

ART. 7. I Soci dovranno sottoscrivere e versare un ammontare di azioni di ammissione di importo non inferiore al minimo di legge e non superiore al massimo importo previsto per legge.

L'importo minimo delle azioni sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 8. I Soci cessano di appartenere alla cooperativa per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 9. E' ammesso il recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Socio:

- a) abbia cessato l'attività o l'abbia trasferita ad altri per atto tra vivi o per causa di morte;
- b) abbia trasformato l'oggetto della sua attività in una di quelle non previste nel precedente art. 4.

Le modalità di esercizio del recesso e gli effetti dello stesso sono regolati dall'art. 2532 c.c..

ART. 10. La esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione:

- a) quando il Socio non esegue in tutto o in parte il pagamento delle azioni sottoscritte e dei contributi consortili, previa intimazione da parte degli amministratori;
- b) quando il Socio sia stato dichiarato interdetto o inabilitato o abbia subito una condanna a una pena che comporti l'interdizione, anche

temporanea, dai pubblici uffici;

c) quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti, o alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, previa intimazione da parte degli Amministratori;

d) quando il Socio si sia reso provatamente responsabile di atti dannosi per l'interesse e il prestigio della società;

e) quando il Socio si trovi in stato di liquidazione sia volontaria sia coatta o in una qualsiasi procedura concorsuale escluso il cosiddetto Concordato in continuità di cui all'articolo 182 della Legge Fallimentare;

f) quando il Socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

g) quando il socio per oltre un anno non intrattenga con la Cooperativa rapporti mutualistici;

h) negli altri casi previsti dalla legge.

In deroga all'art. 2533 ultimo comma, del codice civile, in ogni caso di esclusione il socio è tenuto a portare a compimento i lavori in corso nel rispetto degli obblighi conseguenti all'assegnazione dei lavori stessi, nulla escluso od eccettuato, ogni contraria eccezione rimossa.

Nei casi indicati alle lettere a) et c) il Socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC a mettersi in regola e l'esclusione potrà essere deliberata trascorsi quindici giorni da detto invito e sempre che il Socio si mantenga inadempiente.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC entro trenta giorni dalla data della delibera e producono effetti dalla annotazione nel Libro Soci, fatta a cura degli Amministratori.

Per le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra i Soci e la società in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione si applica l'art. 33 del presente Statuto.

ART. 11. Il Consiglio di Amministrazione può adottare sanzioni consistenti nel pagamento di una penale (sanzione pecuniaria) secondo le modalità previste dal Regolamento Interno, in relazione alla diversità e alla gravità degli inadempimenti degli obblighi dei soci, che non siano valutati così gravi da comportare l'esclusione, in forza del precedente articolo 10.

Il socio che si sia reso inadempiente deve essere informato delle contestazioni che gli vengono mosse e allo stesso deve essere assegnato un termine non inferiore a giorni quindici per presentare per iscritto eventuali giustificazioni.

Sulla irrogazione e sulla determinazione della misura della penalità delibera il Consiglio di Amministrazione e le relative decisioni sono comunicate all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

ART. 12. Nel caso di recesso o di esclusione o di decesso del Socio la liquidazione delle azioni sociali avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al Socio e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino

alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

ART. 13. I Soci receduti ed esclusi e gli eredi del Socio defunto dovranno richiedere il rimborso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, a pena di decadenza, nel termine di prescrizione previsto dalla legge.

In mancanza di tale domanda le somme non richieste saranno devolute alla riserva straordinaria.

TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE

ART. 14. Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) ciascuna. Nessun socio può avere tante azioni, il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 2346 c.c. la società potrà non emettere i relativi titoli;

b) dal fondo di riserva legale;

c) dal fondo di riserva straordinaria;

d) da tutti gli altri fondi e proventi che per qualsiasi titolo pervengono alla Cooperativa.

ART. 15. Le azioni sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo né possono essere cedute a terzi con effetto verso la Società se non nel rispetto di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2530 del Codice Civile.

TITOLO IV GESTIONE SOCIALE E BILANCIO

ART. 16. Ristorni

Le tipologie e gli ulteriori rapporti instaurati con i Soci, il trattamento economico e normativo applicabile e i relativi effetti sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci con le maggioranze previste per le Assemblee Straordinarie.

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione dei ristorni ai Soci Cooperatori, proporzionalmente alla qualità e quantità dello scambio mutualistico, in conformità ai criteri stabiliti nell'apposito regolamento e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente Statuto.

Il ristorno potrà essere attribuito:

- mediante corresponsione in forma liquida;

- mediante aumento della quota sociale, anche in deroga all'articolo 2525 del Codice Civile;

- mediante emissione dei titoli di cui agli articoli 4 e 5 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

- Gestione Sociale e bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e avrà termine il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il Bilancio da presentare all'Assemblea dei Soci con

le modalità e nei termini di legge.

Il Bilancio deve essere corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, se nominato, che debbono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Gli eventuali utili netti di gestione saranno così destinati:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo riserva legale;
- b) una quota pari a quella fissata dall'articolo 11 della Legge n. 59/1992 e successive modificazioni ed integrazioni a favore dei fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione, nella misura e nelle modalità stabilite dalla Legge;
- c) la restante parte da accantonarsi al fondo scopi sociali e mutualistici e/o al fondo di riserva straordinaria a seconda delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci. E' vietata la distribuzione di utili ai Soci Cooperatori sotto qualsiasi forma.

TITOLO V ASSEMBLEE

ART. 17. Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, possono essere svolte anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio dello Stato Italiano e devono essere convocate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC ovvero consegnata a mano e controfirmata per ricevuta dal destinatario o con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica, PEC, o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Saranno tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e quello di controllo. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

ART. 18. L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il Bilancio;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura della retribuzione annuale dei sindaci e la misura delle eventuali medaglie di presenza da corrisondersi agli Amministratori;
- 4) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, se nominati;
- 5) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservata alla sua competenza dal presente statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa ha luogo entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o quando ne sia fatta richiesta dal Collegio Sindacale, se nominato, o da almeno un quinto dei Soci aventi diritto al

voto; in questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data del ricevimento della richiesta.

Quando particolari esigenze lo richiedono l'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del Bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, a condizione che il riscontro di dette esigenze, da effettuarsi di volta in volta, sia enunciato, con apposita delibera, dall'Organo Amministrativo prima della scadenza del termine ordinario.

ART. 19. L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
- 2) sulla proroga della durata;
- 3) sullo scioglimento della Società;
- 4) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ART. 20. Salvi i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente una maggioranza diversa, e fermi in ogni caso gli altri limiti di legge, in prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentanti la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento anticipato e sulla liquidazione della Società per cui occorrerà la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti o rappresentanti aventi diritto di voto.

La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, l'assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre il quinto giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso. Nella sua successiva seduta, l'assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

ART. 21. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano o per divisione, a meno che l'Assemblea non decida per una forma diversa.

ART. 22. Hanno diritto di voto nelle assemblee i Soci che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni. Ogni Socio Cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'importo delle azioni possedute; per i soci finanziatori si applica l'articolo 41.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio appartenente alla medesima categoria di socio, non amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società o da un Notaio.

La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da Consiglieri o

dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372, cod. civ.. Ciascun socio può rappresentare non più di 5 (cinque) soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

ART. 23. L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente eletto e, in mancanza, dal Presidente del Consiglio di amministrazione e in sua assenza dal Vicepresidente.

L'assemblea nomina un Segretario o, quando occorrono, due o più scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e dagli Scrutatori se nominati. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 24. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri effettivi eletti dall'Assemblea che ne determina il numero. La maggioranza dei componenti del consiglio è scelta tra i Soci Cooperatori ovvero tra le persone indicate dai Soci Cooperatori persone giuridiche. Gli Amministratori possono essere anche non soci.

Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi a seconda delle deliberazioni dell'Assemblea e sono sempre rieleggibili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non può essere eletto per più di tre mandati consecutivi.

In ogni caso gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto per eventuali incarichi speciali o particolari a quelli dei suoi membri che prestino la loro opera a pro della Cooperativa.

ART. 25. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e può eleggere due Vicepresidenti; può nominare un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da uno o più consiglieri. Può inoltre istituire commissioni di lavoro formate anche da Soci non facenti parte del Consiglio.

ART. 26. La convocazione è fatta a mezzo avviso che può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno libero prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il sistema di votazione sarà quello per alzata di mano salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 27. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni

necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari o opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci;
- c) compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) conferire procure, sia generali, per determinate categorie di atti, che speciali;
- f) assumere e licenziare il personale della Società, fissando le mansioni e retribuzioni;
- g) promuovere la costituzione di società e di Consorzi di cui alla legge 25 giugno 1909 n. 422, al regolamento 12 febbraio 1911 n. 278 e aderire a quelli promossi da altre cooperative, compilare e approvare i progetti di statuto relativi, determinare la quota di capitale da sottoscrivere e nominare i delegati sia provvisori che definitivi nonché dare adesione a Consorzi cooperativi anche di altra natura;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, l'esclusione dei Soci;
- i) determinare, sentito il parere del Collegio Sindacale, il compenso previsto nell'ultimo capoverso dell'art. 24;
- j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea;
- k) deliberare per l'eventuale concessioni di avalli e fidejussioni a Cooperative, a Consorzi o ad Enti;
- l) deliberare per l'acquisto e l'alienazione dei valori immobiliari;
- m) l'acquisto o il rimborso, ai sensi dell'articolo 2529 del Codice Civile, di quote o azioni della società, purchè sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies del Codice Civile e l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
- n) sovraintendere sul rispetto dei requisiti normativi della società nello svolgimento della propria attività.

TITOLO VII IL PRESIDENTE

ART. 28. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale; al Presidente è attribuito:

- a) di convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;
 - b) di rappresentare la Cooperativa ad ogni effetto, anche in giudizio;
 - c) di dare le opportune disposizioni per la esecuzione delle deliberazioni prese dagli Organi della Cooperativa;
 - d) di vigilare sulla tenuta e la conservazione del documento;
 - e) di accertare che si operi in conformità agli interessi della Cooperativa.
- Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti

attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le funzioni vengono svolte dal Vice-Presidente.

ART. 29. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori il Consiglio provvederà a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

IL DIRETTORE

ART. 30. In relazione alle necessità derivanti dall'attività della Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla nomina di un Direttore, i cui compiti saranno determinati all'atto della nomina e dalla procura ad esso attribuita dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VIII

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

ART. 31. Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge ai sensi dell'art. 2397 del codice civile, salvo quanto disposto dal primo comma del successivo art. 32.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio sindacale è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

I Sindaci in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificatamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

Il Collegio Sindacale, a norma di legge, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea e del comitato esecutivo se nominato ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci, che possono in ogni momento provvedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

Il compenso del Collegio Sindacale verrà determinato dall'assemblea prima o all'atto della nomina per tutta la durata della carica.

ART. 32. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione, ai sensi degli artt. 2409 bis e seguenti del codice civile.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ove nominato; l'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione

per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis, 3° comma, c.c., l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO IX

MEDIAZIONE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 33. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, o promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci o revisori legali in relazione alla validità, alla interpretazione, all' inadempimento e/o alla risoluzione del presente statuto o comunque ad esso collegato e/o all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari aventi ad oggetto diritti disponibili, saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010, sue eventuali modifiche e successivi decreti di attuazione, da esperirsi presso l'Organismo di Mediazione CONCILIAMOCI S.R.L., con sede legale in Rimini, via Jano Planco n. 16, iscritto al Registro degli Organismi di mediazione al n. 887, sede di Bologna, secondo le previsioni del suo regolamento, in base al testo di tempo in tempo vigente, che le parti espressamente dichiarano sin da ora di accettare, qui richiamato integralmente e che avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti.

Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

Il mancato rispetto della presente clausola di mediazione da parte di chi promuove un giudizio ovvero da parte di chi, invitato in mediazione ai sensi della presente clausola, non vi partecipi, comporta il pagamento di una penale a carico del soggetto inadempiente, quantificata in misura pari al contributo unificato previsto per gli atti giudiziari ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dovuto con solidarietà attiva a favore delle altre parti.

Nel caso in cui il tentativo di mediazione fallisca, tutte le controversie derivanti dal presente statuto o in relazione allo stesso, saranno devolute alla decisione di un arbitro unico nominato in base al Regolamento Arbitrale di CONCILIAMOCI S.R.L. in vigore al momento dell'attivazione della procedura, in base al testo di tempo in tempo vigente, che le parti espressamente dichiarano sin da ora di accettare, consultabile sul sito www.conciliamocisrl.com nell'apposita sezione, in particolare per quanto riguarda il deferimento della decisione ad arbitro unico, alle modalità di designazione del medesimo. L'Arbitro Unico deciderà in via rituale, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di procedura civile (artt. 816 e ss.gg.), secondo equità - salvo il disposto dell'art. 36 del D.Lgs n. 5/2003 - e la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825 c.p.c. La decisione sarà definitiva e vincolante per le Parti.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 34. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società dovrà provvedere alla nomina del liquidatore o dei liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i Soci.

TITOLO XI REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 35. Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

ART. 36. La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuzione di dividendi sul capitale sociale versato;
- b) è fatto divieto di distribuzione delle riserve fra i Soci durante la vita della Società e all'atto del suo scioglimento;
- c) in caso di cessazione della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai Soci, deve essere devoluto a norma ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa non potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dall'art. 2526 c.c.

Le clausole mutualistiche del presente Statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

TITOLO XII SOCI SOVVENTORI, AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO

ART. 37. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa Soci sovventori, nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti o negozi giuridici necessari o utili alla redazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92. n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Possono essere ammessi quali Soci sovventori le persone fisiche, le persone giuridiche, altri enti, società e soggetti diversi.

ART. 38. I conferimenti dei Soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, ciascuna del valore nominale di Euro 250,00 (duecentocinquanta e zero centesimi).

Detti conferimenti costituiscono il Fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

ART. 39. Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea dei Soci in sede di emissione dei titoli, le azioni dei Soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. A tal fine il Socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente

ed il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso inutilmente il predetto termine il Socio sarà libero di vendere all'acquirente indicato.

ART. 40. L'emissione delle azioni destinate ai Soci sovventori deve essere disciplinata con apposita deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- il diritto di partecipazione all'utile dell'esercizio e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti percentuali rispetto al dividendo assegnato ai Soci cooperatori;
- l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di cui al precedente articolo 39 del presente Statuto;
- l'eventuale esclusione o limitazione del diritto di opzione sulle azioni emesse, motivata dal Consiglio di Amministrazione;
- le modalità di attribuzione del diritto di voto;
- le modalità con cui il Socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del Socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'articolo 2346 del Codice Civile.

ART. 41. A ciascun Socio sovventore potrà essere attribuito un numero di voti differenziato in relazione ai conferimenti apportati, mai superiore a 5 (cinque), secondo quanto stabilito dalla delibera di emissione.

Nel caso in cui il Socio cooperatore sia anche Socio sovventore, lo stesso avrà diritto a un solo voto quale Socio cooperatore.

I Soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei Soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori.

L'Assemblea dei Soci sovventori può nominare 1 (un) componente del Collegio Sindacale.

In caso di riduzione del capitale in conseguenza di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei Soci sovventori, dopo la riduzione del capitale conferito dai Soci cooperatori. Inoltre, in caso di scioglimento della Cooperativa, alle azioni di sovvenzione spetta il diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei Soci cooperatori, per il loro intero valore.

ART. 42. Fermo restando quanto previsto per i Soci cooperatori dal presente Statuto, ai Soci sovventori è attribuita la facoltà di recesso, oltre che nei casi previsti dal comma I dell'articolo 2437 del Codice Civile e con esclusione, invece, di quelli previsti dal comma 2 del medesimo articolo, quando sia decorso il periodo minimo di 3 (tre) anni dalla data di iscrizione nel libro dei Soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la facoltà di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore trascorso il quale è data

facoltà di recesso. In questi casi, come nel caso di scioglimento della Cooperativa, il rimborso delle azioni dovrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e dopo aver detratto le eventuali perdite gravanti sul fondo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai Soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei Soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferibilità delle azioni.

Il socio sovventore che detenga una quota di capitale sociale uguale o maggiore di 10.000,00 (diecimila/00) euro ha il diritto di esaminare attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se esiste, il libro dei Soci, e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblee dei Soci.

ART. 43. Con delibera dell'Assemblea ordinaria, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

In tal caso la Cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al minor importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso i competenti Uffici.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 250,00 (duecentocinquanta e zero centesimi).

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di 2 (due) punti percentuali rispetto ai dividendi dei Soci cooperatori.

All'atto dello scioglimento della Società Cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposita delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci con la quale verranno stabiliti in particolare:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- la sua eventuale durata minima o le modalità con cui può essere esercitata la facoltà di recesso;
- le modalità di esercizio del diritto di opzione da parte dei Soci cooperatori e lavoratori della Cooperativa a norma dell'articolo 5 comma

5, della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;

- i compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini della emissione delle azioni.

Fermo restando quanto previsto per i Soci cooperatori dal presente Statuto, ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa è attribuita la facoltà di recesso, oltre che nei casi previsti dal comma I dell'articolo 2437 del Codice Civile e con esclusione, invece, di quelli previsti dal comma 2 del medesimo articolo, quando sia decorso il periodo minimo di 3 (tre) anni dalla data di iscrizione nel libro dei Soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la facoltà di recesso.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, così come in caso di scioglimento della Cooperativa, il rimborso delle azioni dovrà avvenire esclusivamente al valore nominale, dopo aver detratto le perdite.

I possessori delle azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e i termini previsti dal regolamento di emissione;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per l'Assemblea ordinaria dei Soci, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei possessori dei titoli.

Per partecipare alle Assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per l'Assemblea presso la sede sociale.

L'Assemblea delibera sulle materie ad esse attribuite dalla legge e nomina il rappresentante comune.

Il rappresentante comune può esaminare il libro dei Soci e il libro delle adunanze e delle delibere delle assemblee e chiederne estratti; può assistere alle Assemblee dei Soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

ART. 44. Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti, codice civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

In ogni caso, la remunerazione degli strumenti finanziari di debito

sottoscritti dai Soci cooperatori non può essere superiore a 2 (due) punti percentuali rispetto al limite massimo previsto per il dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 del Codice Civile. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli. All'assemblea speciale degli obbligazionisti e dei possessori di strumenti finanziari di debito nonché al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.



RINVIO

ART. 45. Per quanto non è disposto dal presente Statuto valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative" a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili le disposizioni sulle società per azioni.

F.to Massimo Mota

F.to STEFANO FERRETTI Notaio


ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 30.05.2018 CIRES BOLOGNA FERRARA Soc.Coop.

N. SOCI	SOCI RAGIONE SOCIALE - Partita IVA	CARICA SOCIALE (Ditta Associata)	DELEGA	CARICA SOCIALE CIRES BOLOGNA FERRARA	FIRMA PRESENZA	VOTO	DOCUMENTAZIONE (copia)
1	BALDAZZI S.r.l. Part. IVA n. 03697910374	BALDAZZI Fares Legale Rappresentante					
2	MARCHIO Costruzioni S.r.l. Part. IVA n. 01744621200	BONVICINI Maria Audenzia Legale Rappresentante					
3	B.F. di Battaglia Flavio Part. IVA n. 00063081201	BATTAGLIA Flavio Titolare	X				
4	SIMAP S.n.c. Part. IVA n. 00593221203	ROCCA Massimo Socio Firmatario	X				
5	RES.CO S.r.l. Part. IVA n. 04332660374	GIRONI Marino Amministratore Unico		Consigliere			
6	LA FELSINEA S.r.l. Part. IVA n. 03804510372	GARDINI Andrea Legale Rappresentante					
7	EDIL CELESTRA S.r.l. Part. IVA n. 04153120375	CELESTRA Giuseppe Legale Rappresentante					
8	GEO-TECNICA EDILPALI S.r.l. Part. IVA n. 03925660379	VICINELLI Ing. Marco Presidente CdA Legale Rappresentante					
9	GENERAL COSTRUZIONI S.r.l. Part. IVA n. 02445400985	UXHI Zenel Presidente CdA					
10	V.E.R.A. S.a.s. di Magi Elio & C. Part. IVA n. 01640370977	MAGI Elio Socio Accomandatario					
11	BEST MASTERS SERVIZI INTEGRATI SpA Part. IVA n. 02867181204	MURATORI Gianluca Presidente CdA - Legale Rappresentante					
12	ECOPOSE 2001 S.r.l. Part. IVA n. 04327310373	INTELISANO Attilio Amministratore Unico					
13	GIRONI Alex Part. IVA n. 02706541204	GIRONI Alex Titolare firmatario					
14	ELETTRO 2000 di Mazzini Moreno Part. IVA n. 02034391207	MAZZINI Moreno Titolare Firmatario					

ALLEGATO « B » al
N. 4.610 di raccolta



15	ISOLTECNIC S.r.l. Part. IVA n. 02413160371	LIBRIO Giuseppe Amministratore Unico				
16	S.A.S.I. S.r.l. Part. IVA n. 02954071201	BERGAMI Filippo Maria Amministratore Unico				
17	OFFICINA PRESENTATI & C SNC Part. IVA	PRESENTATI Luca Legale Rappresentante				
18	DECOR QUATTRO S.a.s. di Zerbini R., Valente M. & Rossi D. Part. IVA n. 02971711201	ZERBINI Roberto Legale Rappresentante	Consigliere			<i>Roberto Zerbini</i>
19	CATTOLI S.r.l. Part. IVA n. 02659271205	MARTINO Giuseppe Presidente Cda - Legale Rappresentante				
20	EDIL PAINT S.r.l. Part. IVA n. 04264150378	BILLONE Giuseppe Presidente Cda - Legale Rappresentante				
21	WS S.r.l. Part. IVA n. 00585101207	SALVATORE Luigi Legale Rappresentante				<i>Luigi Salvatore</i>
22	LA DECORAZIONE BOLOGNESE di Dondi M. e C. S.a.s. Part. IVA n. 00561530379	DONDI Massimo Socio Accomandatario - Legale Rapp.		X		<i>Massimo Dondi</i>
23	PROSAPIO Patrick SERVICE S.r.l. Part. IVA n. 02995001209	PROSAPIO Patrick Amministratore Unico	Consigliere			<i>Patrick Prosapio</i>
24	MILAN Luigi S.r.l. Part. IVA n. 01130520297	MILAN Mauro Presidente Cda - Legale Rappresentante				
25	RED 2 S.r.l. Part. IVA n. 01392900294	SORIANI Corrado Amministratore Unico				
26	RIAM S.r.l. Part. IVA n. 00525171203	RASPADORI Rinaldo / Mariella Presidente / Consigliere delegato				
27	OMNIA IMPIANTI S.r.l. Part. IVA n. 01130520297	TALLARICO Corrado Legale Rappresentante				
28	Ecologia Soluzione Ambiente SpA Part. IVA n. 01494430356	BENEDETTI Enrico Presidente Cda - Legale Rappresentante				
29	LEEF S.r.l. Part. IVA n. 02124181203	NANNI Stefano Amministratore Unico		X		<i>Stefano Nanni</i>
30	Consorzio PONTEGGI GABBI Srl Società Consortile a r.l. Part. IVA n. 02874191204	VENTURI Franco Presidente Cda - Legale Rappresentante				




[Handwritten signature]

31	TECNOPOSE S.r.l. Part. IVA n. 03449870371	INTELISANO Giuseppe Legale Rappresentante				
32	LEONARDO S.r.l. Part. IVA n. 02036821201	GEMINIANI Francesco Presidente Cda - Legale Rappresentante				
33	L.V. TECNOLOGY Part. IVA n. 03086411208	VAROTTI Luciano Titolare Firmatario				
34	OMNIA GROUP S.r.l. Part. IVA n. 02317181200	LAZZARETTI Lorenzo Presidente Cda - Legale Rappresentante	X			
35	GEMMALPE S.a.s. di Boldirini Ennio & C. Part.iva 02193120363	BOLDIRINI Ennio Legale rappresentante				
36	S.A.B. di Giallorenzo Vito S.r.l. Part.iva 02062541202	GIALLORENZO Vito Legale rappresentante				
37	BRINI S.a.s. di Brini Alessandro & C. Part.iva 02637981206	BRINI Alessandro Legale rappresentante				
38	MEZZINI Luca - pavimenti Part.iva 02554290375	MEZZINI Luca Legale rappresentante				
39	EUROIMPIANTI B.M.G. s.r.l. Part.iva 01494810383	BARICORDI Graziano Legale Rappresentante				
40	FOLLI Armando Part.iva 01159390382	FOLLI Armando Legale Rappresentante		ASTENUSO		
41	PORTA ROBERTO Part.iva 01007900291	Porta Roberto Legale Rappresentante	X			
42	F.LLI STABELLINI s.r.l. Part.iva 01771350384	STABELLINI Marco Legale Rappresentante	X			
43	CAVALLARI Giancarlo & Roberto s.n.c. Part.iva 01003810387	CAVALLARI Roberto Legale Rappresentante				
44	CER ENERGIE s.r.l. Part.iva 03101761207	CASTELLI Americo Legale Rappresentante				
45	TEMPERATO Nicola Part.iva 03104141209	TEMPERATO Nicola Legale Rappresentante				
46	EDILCOSTRUZIONI s.r.l. P.IVA 02717621201	APRILE Vincenzo Legale Rappresentante	X			




[Handwritten signature]

47	F.M. di Franceschi Mirko P.IVA 01540940382	Franceschi Mirko Legale Rappresentante				
48	EDILFERRO s.r.l. P.IVA 01288380387	MARZOCCHI Donato Legale Rappresentante				
49	GADDONI METALLI P.IVA 01620301208	Gaddoni Fausto Legale Rappresentante				
50	LANTEC s.n.c. di Landi Angelo & C. P.IVA 01787381209	LANDI Angelo Legale Rappresentante				
51	DE VIZIO COSTRUZIONI s.r.l. P.IVA 01702161207	De Vizio Antonio Legale rappresentante			Consigliere	
52	CHIARATI SISTEMI s.r.l. P.IVA 01865320384	Siabellini Giancarlo Amministratore Unico				
53	S.I.E.BO s.r.l. P.IVA 03148361201	Gigliotti Maria Giuseppa Legale Rappresent.				
54	EDIL QUATTRO s.n.c. del F.lli Oliverio P.IVA 02165030780	Oliverio Antonio Legale Rappresentante				
55	MINIMAX s.r.l. P.IVA 01470490291	Paparella Remigio Legale Rappresentante				
56	FIRENZE LAVORI s.r.l. P.IVA 04811010489	Rossi Paolo Legale Rappresentante	X			
57	ITALSCAVI di Pratelli Alvaro & C. s.a.s. P.IVA 00524560489	Pratelli Alvaro Legale Rappresentante				
58	POLISTRATE Costruzioni Generali SpA P.IVA 00752930487	Poli Alfiero Amministratore Unico				
59	VESCOVI RENZO S.p.A. P.IVA 00408860476	Vescovi Tommaso Legale Rappresentante				
60	ROSI LEOPOLDO S.p.A. P.IVA 00820700474	Porciani Piero Amministratore Unico	X			
61	TRIEDIL s.r.l. P.IVA 01866090382	Guidoboni Andrea Legale Rappresentante	X			
62	ELETTROGAMMA s.n.c. di Dottini Floriano & C. P.IVA 00863591202	Dottini Luca Legale Rappresentante				







[Handwritten signature]


63	KATIK s.r.l. P.IVA 03253561207	Katik Vadat Legale Rappresentante				
64	EDILCREVALCORE S.R.L. P.I.02712711205	Terzi Giancarlo legale rappresentante				
65	IMPRESA EDILE SCAVELLI P.I. 02155221209	Scavelli Salvatore titolare				
66	GEOMAR SRL P.I.01830400477	Vera Hugo Martin legale rappresentante				
67	PANCANI STRADE SRL P.I.036199060481	Pancani Alessandro legale rappresentante				
68	L.E.I.R.E. S.R.L. P.I. 02276021207	Paride Grigoli legali rappresentante				
69	SAPUPPO GIOVANNI P.I. 01748560388	Sapuppo Giovanni titolare				
70	MIL MASI S.R.L. P.I.00999410475	Masi Alessandro legale rappres.				
71	S.E.A.F. s.r.l. P.I. 00514181205	Zanetti Luciano legale rappresentante Zanetti Federico (Socio)				
72	CALANCHETTA Ristrutturazioni s.r.l. P.I. 03193711201	Deminano Cosimo Legale rappresentante				
73	EDIL GROUP S.R.L. P.I.03358421208	Morini Raffaella legale rappresentante				
74	SOLFERINO MULTISERVICE di Sotira Giuseppe P.I. 01863670368	Sotira Giuseppe titolare				
75	CINTI srl P.I. 00644251209	Ballandi Franco legale rappresentante				
76	EDILPITTURE S.N.C. di Toschi Simone & C. P.I.01601531203	Toschi Simone legale rappresentante				
77	CO.ESA IMMOBILIARE srl P.I. 03071151207	Ponzio Enzo legale rappresentante				
78	TECNO SERVICE S.R.L. P.I.03333440406	Salci Pietro Legale rappresentante				




Signature: *Stavelli*

[Handwritten mark]


79	GALLIERA COSTRUZIONI S.R.L. P.I.00995310380	Galliera Marco Legale rappresentante	X		
80	CASALINI & Co. S.r.l. P.I.03245410372	Lorenzetti Massimiliano legale rappresent.			
81	BERNABE' INTONACI SRL P.I. 02212050203	Bernabe' Giordano legale rappresentante			
82	OCTAMAR DECOR di Olaru Octavian P.I.02922730367	Olaru Octavian legale Titolare			
83	EFFE-GI IMPIANTI S.R.L. P.I.00670261205	Vitali Franco legale rappresentante			
84	PARK GROUP SRL P.I. 00932470297	Modena Alberto legale rappresentante			
85	FELSINA restauri s.r.l. P.I. 03355850375	Ronzani Alba legale rappresentante			
86	AEDILIA SRL P.I. 00665731204	Stagni Manuele legale rappresentante			
87	ANTERA SOLUZIONI GLOBALI SRL P.I. 019432003894	Scaranari Germani legale rappresentante			
88	IDROTECNICA F.G.F. SRL P.I. 04326630375	Fiumelli Fabio			
89	ALCO Costruzioni di Ferrari Adolfo & C. SNC P.I. 01571040383	Secchiero Luca	X		
90	ATHENA FINITURE SRL P.I. 01831800386	Bertolini Matteo			
91	GIANFRANCESCHI ASCENSORI SRL P.I. 04143330373	Gianfranco Gianfranceschi			
92	AL.TA SAS di Taddia Alessandro & C. P.I. 01529170381	Taddia Alessandro			
93	C.I.M.S. SCRL P.I. 00522741206	Poli Giovanni			
94	LE AQUILE EDIL di Kulla Bernadin e C. SNC P.I. 03327951202	Kulla Bernadin			




95	COOP ERA COSTRUZIONI Soc. Coop. P.I. 03334601204	Casoli Alexandra					
96	STANZANI S.p.a. P.I. 00549431203	Stanzani Maurizio					
97	SOCIM SRL P.I. 02435431206	Cifaldi Giuseppe					
98	C.L.R. Costruzioni SRL P.I. 03578130365	Cavaliere Armando	X				
99	BASSI SRL P.I. 01540020383	Bassi Andrea					
100	VITELLARO SALVATORE P.I. 04287450375	Vitellaro Salvatore					
101	SOFINIM SRL P.I. 00807981204	Fabbri Vania					
102	ESTENSE RESTAURI SRL P.I. 01956440380	Castaldi Matteo					
103	GERSO RESTAURO OPERE D'ARTE SRL P.I. 02335710394	Tani Giorgio					
104	EMMEPI COSTRUZIONI SRL P.I. 03738320377	Mazza Antonio			Consigliere		
105	CIEM Srl P.I. 01693121202	Ferroni Luca	X				
106	BRINI GINO P.I. 01860971207	Brini Claudio					
107	PLF Lavori e Forniture Srls P.I. 06627850487	Pancani Alessandro					
108	ETSUN Srl P.I. 03491671206	Verrì Leonardo					
109	ALTIN SERVICE S.r.l. P.I. 11519611005	De Mito Pietro					
110	CONGLOMERATI S.p.a. P.I. 00127540474	Pucci Daniele	X				




111	SOC. ING. MAGNANI S.r.l. P.I. 01107350470	Vescovi Matteo					
112	BERTUZZI ENERGY S.r.l. P.I. 03111391201	Martignani Massimo					
113	BEDENDO PREFABBRICATI IN ACCIAIO P.I. 01309960290	Bedendo Luca					
114	ECOSCAVI srl P.I. 02843431202	Ansaloni Mirco					
115	MAGAGNINI MAURIZIO P.I. 02011960420	Magagnini Maurizio					
116	TAGLIAVINI ALBERTO P.I. 01657541205	Tagliavini Alberto					
117	CORAZZA BUILDING e SERVICE s.r.l. P.I. 01715400386	Corazza Marcello					
118	SIAS s.p.a. P.I. 01854400981	Furloni Armando					
119	ASFALTI E COSTRUZIONI s.p.a. P.I. 02476901208	Frascati Ivan					
120	EMILIANA CASE s.r.l. P.I. 03526730365	Lavino Mena	X				
121	S.C. S.R.L. P.I. 03666451202	Sorfano Angelo					
122	SPECTRA di Piazza Daniele P.I. 00362301202	Piazza Daniele					
123	COOP TEC COSTRUZIONI s.c.r.l. P.I. 03580891202	Capanna Roberto					
124	Z.G. COSTRUZIONI di Zara Giuseppe P.I. 02354810612	Zara Giuseppe					
125	SERRAMENTI IAQUINTA P.I. 02311120782	Iaquinta Luciano					
126	MARTINELLI COSTRUZIONI S.r.l. P.I. 01938540380	Manfredini Claudio					



127	THG COSTRUZIONI S.r.l. P.I. 03660100367	Pimpinella Nicola					
128	PMK s.n.c. di Ahmed Muddasar & C. P.I. 02590751208	Muddasar Ahmed					
129	VECCHIO ANGELO P.I. 02037311202	Vecchio Angelo					
130	ZENNARO GIUSEPPE LEGNAMI s.a.s. P. I. 03347220273	Zennaro Mauro					
131	E.B.L. s.r.l.s. P. I. 02001310388	Leggio Vincenzo	X				
132	BRIGHI INFISSI S.R.L. P. I. 03856320407	Brighi Marinella					
133	MEI TECNOLOGIE E COSTRUZIONI S.R.L. P. I. 02799780362	Onofri Marco					
134	CARTARREDO DESIGN S.R.L. P. I. 03235061201	Volta Claudio					
135	CS SERVICE di Cadilli Cinzia P. I. 03633221209	Cadilli Cinzia					
136	SGARGI s.r.l. P. I. 02212191205	Sgargi Piero					
137	A.I.E.M. S.R.L. P. I. 01264930296	Turri Massimo					
138	CARFORA VINCENZO S.N.C. P. I. 03097721207	Carfora Vincenzo					
139	SALEMME SANDRO P. I. 00409361201	Salemme Sandro					
140	GAIANI UMBERTO P. I. 02796561203	Gaiani Umberto					
141	GRIECO SERGIO P. I. 03699450379	Grieco Sergio					
142	BERTOLO ANTONINO P. I. 01979921200	Bertolo Antonino					



143	AEFFE di Casadei Gardini Riccardo s.a.s. P. I. 01506030293	Casadei Gardini Riccardo					
144	EDIL COSTRUZIONE MODENESE S.R.L. P. I. 01002840369	Zamboni Andrea					
145	C.S.S. s.r.l. P. I. 05766530488	Montigiani Leonardo					
146	INGMOL s.r.l. P. I. 08456201212	Molinari Marco					
147	ECOONO s.r.l. P. I. 06364500485	Mazzuoli Brunetto					
148	MOSSUCCA FABIOLA P. I. 01740120769	Mossucca Fabiola					
149	EDIL 80 di La O' Antonino e C. s.n.c. P. I. 01609300486	La O' Antonino					
150	TECNOMAR s.r.l. P. I. 01923170474	Vera Hugo Martin legale rappresentante					
151	VITALBA RAFFAELE P. I. 03576591212	Vitalba Raffaele					
152	MORI COSTRUZIONI s.r.l. P. I. 02304820463	Mori Vincenzo					
153	EDILE CARPENTIERI s.r.l. P. I. 00547210401	Morandi Bruno					
154	A&T s.p.a. P. I. 03541260364	Benassati Cristiano					
155	DOMUS S.r.l. P. I. 02356360715	Nigro Vito Antonio					
156	COSTRUZIONI SECCHIERO s.r.l. P. I. 01559370380	Firenzuela Laura					
157	TERMOPROGET s.r.l. P. I. 02433070378	Molinari Andrea Federico					
158	MESCHIARI UFFICIO s.r.l. P. I. 01644780361	Meschiani Luciano					

